

Tassa Rifiuti Puntuale Tributo - IN VIGORE DAL 2021

Con la D.C.C. n. 2 del 15.2.2021, il comune di Vigliano Biellese ha deliberato il passaggio dalla Tariffa Rifiuti Corrispettiva alla **Tassa Rifiuti Puntuale Tributo**.

Lo sportello TARIP, gestito da un addetto SEAB, è situato al piano terra della sede Municipale ed è contattabile al n. di telefono **015.3353857** - e via mail all'indirizzo tassarifiuti@vigliano.info.

La principale differenza tra TARI Puntuale tributo e TARIP corrispettiva sta nella natura del prelievo.

La **TARI Puntuale tributo** puntuale ha natura tributaria ed è riscossa dal Comune, mentre la TARIP corrispettiva ha natura patrimoniale ed è riscossa direttamente dal Gestore (SEAB SPA).

Entrambi i prelievi si basano sul modello di raccolta con misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico diraccolta, in applicazione del principio "chi inquina paga" di derivazione europea (pay as you throw - PAYT).

TARI Puntuale Tributo: Regime entrate tributarie - Fuori campo IVA - Giurisdizione tributaria

TARIP Corrispettiva: Regime entrate patrimoniali - In campo IVA - Giurisdizione ordinaria

Vengono registrate puntualmente le volte in cui viene esposto il bidone dei rifiuti indifferenziati e gli avvisi di pagamento sono conseguentemente parametrati. Per consentire tale registrazione puntuale, i vostri bidoni sono dotati di "transponder": un dispositivo elettronico che consente di abbinare precisamente bidone / utenza / avviso di pagamento.

Le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio pro capite, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza.

Con la D.C.C. n. 14 del 27.04.2022 è stato approvato il piano Finanziario per la gestione della Tassa Rifiuti anno 2022.

La riscossione della TARI Puntuale tributo anno 2022 (acconto), è stata definita con le seguenti scadenze:

- 1^a rata entro il 30.11.2022

- 2^a rata entro il 30.12.2022

- 3^a rata entro il 30.01.2023

Oppure in unica soluzione entro il 30.12.2022.

Il versamento viene effettuato con modello di pagamento F24.

Codice Ente L880

Codice Tributo Comune 3944

Codice Addizionale Provinciale TEFA

Gli avvisi di pagamento emessi per l'acconto sono formati da una parte fissa (anno corrente) più la parte variabile minima. In base al conto consuntivo, sono definite le tariffe per il saldo dell'anno precedente.

UTENZE DOMESTICHE

Utenze Domestiche – **Parte fissa** (in base al numero degli occupanti)

L'importo per nucleo per l'anno 2022 è il seguente:

n° 1 componente - € 57,13 (netto € 54,41 più 5% di tributo provinciale)

n° 2 componenti - € 99,98 (netto € 95,22 più 5% di tributo provinciale)

n° 3 componenti - € 149,97 (netto € 142,83 più 5% di tributo provinciale)

n° 4 componenti - € 179,96 (netto € 171,39 più 5% di tributo provinciale)

n° 5 componenti - € 207,10 (netto € 197,24 più 5% di tributo provinciale)

n° 6 componenti o più - € 222,81 (netto € 212,20 più 5% di tributo provinciale)

La **parte variabile** è calcolata sul numero di svotamenti del bidone dell'indifferenziato. Inizialmente è definita su costi del 2021 e potrebbe subire modifiche in base al conto consuntivo del 2022.

Per le mono-utenze che hanno in dotazione il bidone da 120 litri, il costo netto per ogni svuotamento è:

Anno 2022

€ 22,72 (netto € 21,64 più 5% di tributo provinciale).

Ogni utenza è tenuta al pagamento di svuotamenti minimi, uno per ogni componente e uno per l'abitazione:

n° 1 componente - Svotamenti minimi 2 – variabile minima € 45,44 (netto € 43,28 più 5% di tributo provinciale)

n° 2 componenti - Svotamenti minimi 3 – variabile minima € 68,16 (netto € 64,92 più 5% di tributo provinciale)

- n° 3 componenti - Svotamenti minimi 4 – variabile minima € 90,88 (netto € 86,55 più 5% di tributo provinciale)
- n° 4 componenti - Svotamenti minimi 5 – variabile minima € 113,60 (netto € 108,19 più 5% di tributo provinciale)
- n° 5 componenti - Svotamenti minimi 6 – variabile minima € 136,32 (netto € 129,83 più 5% di tributo provinciale)
- n° 6 componenti o più - Svotamenti minimi 7 – variabile minima € 159,04 (netto € 151,47 più 5% di tributo provinciale)

UTENZE NON DOMESTICHE

Utenze Non Domestiche – Parte fissa

Si calcola in base alle superfici occupate coperte e scoperte operative per categoria di attività. La tabella con i costi per categoria è scaricabile a fondo pagina.

Utenze Non Domestiche – Parte variabile (calcolata sul numero di svotamenti del bidone dell'indifferenziato).

Il costo a svuotamento è dato da: volume x peso volume x €/kg.

Il costo a svuotamento è legato alla volume del bidone.

Bidone da 120 litri, il costo per ogni svuotamento è :

anno 2022= € 27,59 (netto € 26,28 più 5% di tributo provinciale).

Bidone da 240 litri, il costo per ogni svuotamento è :

anno 2022= € 55,18 (netto € 52,55 più 5% di tributo provinciale).

Bidone da 360 litri, il costo per ogni svuotamento è :

anno 2022= € 82,77 (netto € 78,83 più 5% di tributo provinciale).

Bidone da 660 litri, il costo per ogni svuotamento è :

anno 2022= € 151,74 (netto € 144,51 più 5% di tributo provinciale).

Bidone da 1100 litri, il costo per ogni svuotamento è :

anno 2022= € 252,90 (netto € 240,86 più 5% di tributo provinciale).

Ogni utenza è tenuta al pagamento di svuotamenti minimi pari a n. 2 bidoni in dotazione (e comunque un quantitativo almeno pari a litri 240).

* Costo ritiro frazione verde – gratuiti i primi 5 passaggi, dal 6° passaggio € 5,25 a ritiro (netto € 5,00 più 5% di tributo provinciale). Massimo 2 sacchi per ogni ritiro. Prenotazione al n. di telefono Seab 015.8352999 o WhatsApp 349.7061166

* Ritiro ingombranti gratuito con prenotazione al n. di telefono Seab 015.8352999.

TARI Puntuale Tributo 2022

Costo totale anno 2022 - 1.578.552,19 al lordo dell'IVA.

Suddivisione costi da PEF ARERA: Fissi 47,67% - Variabili 52,33%.

Suddivisione costi fissi:

- Utenze domestiche 50%
- Utenze Non domestiche 50%

Suddivisione costi variabili:

- Utenze domestiche 53%
- Utenze Non domestiche 47%

Obbligo della dichiarazione

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare dichiarazione, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.

La dichiarazione è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U./TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione assume valore di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 TQRIF di cui alla Deliberazione ARERA n. 15/2022, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.

La denuncia deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;

- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato

In caso di omessa dichiarazione viene applicata una sanzione pari al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 50,00. In caso di infedele dichiarazione viene applicata una sanzione NON inferiore al 75% della tassa dovuta con un minimo di € 50,00.

Le sanzioni dichiarative irrogate dal Comune sono ridotte ad un terzo dell'importo irrogato/contestato dal Comune nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di accertamento notificato dal Comune.

L'adesione si ritiene perfezionata a seguito della mancata impugnazione dell'avviso di accertamento e al suo pagamento, fatta salva la possibilità di provvedere alla successiva riscossione delle sanzioni nell'importo complessivo, nell'ipotesi in cui il contribuente non provveda al pagamento dell'atto nei termini, ovvero proponga ricorso nei confronti dello stesso.

Agevolazioni e riduzioni TARI Puntuale Tributo anno 2022

* Agevolazioni in base agli indici ISEE fino al raggiungimento del budget stabilito e seguendo l'ordine di arrivo al protocollo dell'ente delle domande:

- ISEE valore fino a € 5.000,00 - riduzione del 100% della parte fissa.

- ISEE valore da € 5.001,00 fino a € 8.000,00 - riduzione del 50% della parte fissa.

- ISEE valore da € 8.001,00 fino a € 10.000,00 - riduzione del 20% della parte fissa.

- ISEE valore da € 10.001,00 in poi - tutto a carico del contribuente.

* Riduzioni per compostaggio:

- Utenze Domestiche – riduzione del 30% della parte variabile eccedente gli svuotamenti minimi.

- Utenze Non Domestiche – riduzione del 10% della parte variabile eccedente gli svuotamenti minimi.

* Riduzioni per installazione tritarifiuti:

- Utenze Domestiche – riduzione del 30% della parte variabile eccedente gli svuotamenti minimi.

* Riduzioni per uso occasionale:

- Mono utenze domestiche - parte variabile conteggiata sull'effettivo numero di svuotamenti, senza il vincolo dei quantitativi minimi.

- Pluri utenze domestiche (condomini) - riduzione del 50% della parte variabile.

* Assenza macchine da gioco – Utenze Non Domestiche – riduzione del 20% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile.

* Utenze Domestiche - Utilizzo di ausili sanitari usa e getta:

- Persone affette da patologia cronica – riduzione di 0,70 kg/gg a testa

- Bambini residenti fino al compimento del 2° anno di età – riduzione di 0,50 kg/gg a testa

* Utenze Non Domestiche – Nuove attività sul territorio comunale

Nuove utenze che stabiliscano la propria attività sul territorio comunale - riduzione del 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile per il primo anno.

* Utenze Non Domestiche - Avvio a riciclo di rifiuti prodotti conferibili al servizio pubblico - riduzione fino al 30% della parte variabile.

Possibilità di pagamento rateale.

Come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.07.2020, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa una rateizzazione da concordare con l'Ufficio Tributi, che può arrivare ad un massimo di trentasei rate, indicativamente secondo lo schema seguente:

- a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione, salvo valutazioni di particolari situazioni disagiate;
- b) da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da € 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) oltre € 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili.

Pagamento omesso o tardivo.

In caso di omesso totale/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, si procede alla notifica della cartella di pagamento esecutiva che costituisce intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati e costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, una volta decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ove non sia intervenuto il pagamento delle somme dovute. Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, si provvederà ad attivare la riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di TARI maggiorate di sanzione per omesso versamento (art. 13 D.Lgs 471/1997 - 30% della tassa dovuta e non versata) e di interessi moratori (come stabilito con i Regolamenti delle Entrate approvati con D.C.C. n. 14 del 30.07.2020 e D.C.C. n. 13 del 26.04.2023). La cartella riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario.

In tutti i casi di soggetti titolari di un indirizzo di Posta elettronica certificata iscritto presso l'INI – PEC, la notifica della cartella di pagamento potrà essere effettuata direttamente mediante PEC, senza preventiva trasmissione dell'avviso di pagamento. In tale ipotesi, le scadenze per il pagamento indicate in cartella dovranno intendersi come perentorie ed il mancato rispetto dei termini di versamento potrà portare all'emissione di un atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento anche con riferimento alle singole rate.

Tassi di interessi moratori applicati:

Dal 01/01/2020 al 31/12/2022 Tasso al 2,00%